

AGEVOLAZIONI

Le nuove regole del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2021 **– II° parte**

di Luca Caramaschi



Concludiamo la trattazione iniziata con il [precedente contributo](#) evidenziando nel dettaglio le specifiche modalità e i termini previsti per quelli che la specifica disciplina del 5 per mille definisce “**enti di volontariato**” (ma che ricomprendono anche altre figure rispetto alle classiche ODV) e per le **associazioni sportive dilettantistiche** che, per poter accedere al beneficio del 5 per mille, devono dimostrare di avere (come specificheremo meglio in seguito) una **vocazione educativa e/o sociale**.

Partiamo con la prima categoria, quella definita degli “Enti del volontariato”. Sono considerati tali ai fini del beneficio in commento: *La categoria degli enti del “volontariato”:*

- le **Onlus** di cui all'[articolo 10 D.Lgs. 460/1997](#);
- le **cooperative sociali** di cui alla L. 381/1991 e i consorzi di cooperative sociali di cui all'[articolo 8 L. 381/1991](#) con base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali;
- le **organizzazioni di volontariato (ODV)** iscritte nei registri di cui all'[articolo 6 L. 266/1991](#);
- le **organizzazioni non governative (ONG)** già riconosciute idonee, ai sensi della L. 49/1987, alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse ([articolo 32, comma 7, L. 125/2014](#));
- gli **enti ecclesiastici** delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del [comma 9 dell'articolo 10 D.Lgs. 460/1997](#);
- le **associazioni di promozione sociale (“vecchie” APS)** le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del [comma 9 dell'articolo 10 D.Lgs. 460/1997](#);
- le **associazioni di promozione sociale (“nuove” APS)**, iscritte nei registri di cui

all'[articolo 7 della L. 383/2000](#);

- le associazioni e le fondazioni di diritto privato riconosciute che operano nei settori di cui all'[articolo 10, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 460/1997](#).

Per tali soggetti, in buona parte rientranti nella futura categoria di **Enti del Terzo Settore (ETS)**, la presentazione per **l'anno finanziario 2021** della **istanza di accreditamento** ai fini dell'accesso al riparto del **contributo del 5 per mille** deve essere inoltrata all'Agenzia delle entrate esclusivamente per **via telematica**.

Va ricordato, a proposito, che in virtù delle semplificazioni già riconosciute da un paio d'anni a questa parte, gli enti che sono presenti **nell'elenco permanente degli enti del volontariato 2021** (elenco già consultabile sul sito dell'Agenzia delle entrate) non sono tenuti a presentare l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2021.

Ulteriore **elemento di semplificazione** in vigore per quest'anno finanziario 2021 per coloro che sono tenuti a presentare l'istanza di accreditamento riguarda, invece, il fatto che l'ente richiedente **non è più tenuto a presentare** come in passato la **successiva e separata dichiarazione sostitutiva** ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo (che si doveva trasmettere per raccomandata entro il termine del 30 giugno) ma sarà sufficiente un'**autocertificazione resa dal rappresentante legale** dell'ente ai sensi del **D.P.R. 445/2000**, relativa alla sussistenza dei requisiti al momento della presentazione della **istanza di accreditamento**.

Quanto, invece, alla **precisa identificazione** delle **associazioni sportive dilettantistiche** che possono accedere al beneficio del riparto del 5 per mille, possono presentare l'istanza di accreditamento ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lettera e\)](#) e [articolo 6 D.P.C.M. 23.07.2020](#) solo le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge nella cui organizzazione è presente il **settore giovanile**, che svolgono prevalentemente **attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni**, ovvero di **avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni**, o nei confronti di **soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari**.

Competente ad accogliere le istanze di accreditamento è in questo caso il Comitato olimpico nazionale italiano (**Coni**) in virtù di un'apposita **convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate**.

Anche le associazioni sportive dilettantistiche che sono già presenti **nell'elenco permanente 2021** pubblicato sul sito del Coni (in quanto ammesse al beneficio anche per il precedente anno finanziario 2020) **non sono tenute a trasmettere** l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2021.

Le **associazioni sportive** che si intendono accreditare per l'anno finanziario 2021 non dovranno più presentare una successiva e separata **dichiarazione sostitutiva** ai fini dell'attestazione dei

requisiti per l'accesso al contributo ma dovranno **autocertificare**, per il tramite del legale rappresentante, la **sussistenza dei requisiti al momento della richiesta di accreditamento**.

Infine, tanto per gli **enti di volontariato** quanto per le **associazioni sportive** è prevista la possibilità di partecipare al riparto delle quote del **5 per mille** per l'anno finanziario 2021 anche se **non hanno effettuato tempestivamente** l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (12 aprile 2021), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille **entro il 30 settembre** dello stesso anno, versando un **importo pari a 250 euro**, tramite modello F24 Elide - **codice tributo 8115** (cosiddetto istituto della "**Remissione in bonis**").

Anche in caso di adempimento tardivo secondo la descritta procedura occorre tenere presente che i **requisiti sostanziali** richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque **posseduti alla data di scadenza originaria** della presentazione dell'istanza di accreditamento (12 aprile 2021).

Il calendario 2021

ADEMPIMENTI

Domanda iscrizione
Pubblicazione elenco provvisorio
Correzione domande
Pubblicazione elenco definitivo
Regolarizzazione domande

TERMINI

8 marzo – 12 aprile
20 aprile (*)
30 aprile
10 maggio (*)
30 settembre 2021

(*) *Sito web Agenzia Entrate per Enti Volontariato e sito web CONI per Associazioni Sportive*

Rimangono, in conclusione, **altri soggetti**, diversi dagli enti di volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche come sopra descritti, e specifiche finalità individuate dal legislatore, alle quali per **l'anno finanziario 2021** è possibile destinare il **5 per mille** secondo regole – per quanto attiene agli altri soggetti - disciplinate dalle rispettive amministrazioni di riferimento.

Si tratta di:

- **enti della ricerca scientifica e dell'università;**
- **enti della ricerca sanitaria;**
- **attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** ([articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011](#), convertito, con modificazioni dalla **111/2011**). Con il **D.P.C.M. 28.7.2016** sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme;
- **sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza** del contribuente;
- **sostegno agli enti gestori delle aree protette** ([articolo 17-ter D.L. 148/2017](#), convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).